

PARERE PRO VERITATE

con riferimento allo Statuto dell'Ente Manifestazioni Pescaresi

Si rende con il presente atto il parere motivato sulle varie questioni sottoposte alla attenzione dello scrivente con riferimento allo Statuto dell'Ente in epigrafe, d'ora in poi, per brevità, "EMP", presente sul sito web e trasmessomi (allegato a delibera del Consiglio Comunale n. 99/2016); tale Statuto prevede che possano far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e/o privati che abbiano presentato domanda scritta di ammissione e versato la relativa quota associativa, con espressa disciplina delle vicende relative alla morosità dei soci.

È opportuno preliminarmente svolgere brevi cenni sulle norme che regolano la vita associativa per quello che interessa l'incarico affidato, precisandosi che non risultando dalla documentazione fornita l'avvenuta iscrizione al RUNTS dell'EMP non s'è tenuto conto del Codice del Terzo Settore se non per qualche richiamo.

Si precisa che non sono stati rinvenuti precedenti giurisprudenziali editi nei medesimi termini di cui ai quesiti in oggetto.

* * *

Lo scarso interesse del legislatore verso le associazioni (riconosciute e non) è evidente dalla stringatezza normativa.

La carenza di disciplina è (dovrebbe essere) "bilanciata" dagli accordi degli associati che costituiscono la fonte primaria di disciplina (Rubino D., *Le associazioni non riconosciute*) in virtù della delega normativa prevista nell'art. 36 Cc.

Sicuramente una fonte di integrazione è ravvisabile nei principi costituzionali (ad. Es. artt. 2 e 18) mentre è prevalente la tendenza ad escludere l'applicabilità delle norme per le associazioni riconosciute. È altrettanto controversa l'applicabilità in materia associativa delle regole codicistiche sull'autonomia contrattuale o sull'integrazione del

contratto con la legge, gli usi e l'equità.

Il principio di "*non temporaneità del vincolo associativo*" significa che una volta che si è fatta una richiesta per diventare socio di un'associazione e che la domanda è stata accettata si diventa soci a "vita" (salvo dimissioni, morte o esclusione per fatti gravi), giacché il rapporto del socio con l'associazione deve essere duraturo nel tempo e non temporaneo (oltre che avere, magari, altre caratteristiche).

È prevalente la tesi che il diritto di istituire associazioni sia regolato dall'autonomia contrattuale giacché in negozio istitutivo ha natura di contratto (Galgano F., *Delle associazioni non riconosciute* in *Commentario al c.c. Scialoja-Branca*); secondo altri autori l'atto costitutivo è un negozio a sé stante per la sua struttura plurilaterale ed il ruolo marginale della patrimonialità (Ferro Luzzi P., *I contratti associativi*).

Non esiste, in linea di principio ed in entrambe le argomentazioni di cui sopra, un diritto di cittadini o enti, a fare parte di associazioni già costituite, ma solo un loro interesse legittimo all'osservanza delle norme sostanziali e procedurali di ammissione previste nello statuto e/o nell'atto costitutivo.

Quanto sopra vale sia se si qualifica la domanda di ammissione come una autonoma proposta contrattuale rivolta al gruppo sia se la si considera come adesione al negozio istitutivo. L'ingresso in un'associazione è subordinato (legittimamente) ad un giudizio discrezionale degli organi interni sulla presenza o meno nel richiedente dei requisiti previsti nello statuto per l'ammissione, senza che esista un obbligo da parte dell'associazione di accettare una domanda (di ammissione).

Non si rinviene nemmeno nella Costituzione un principio che possa riconoscere ai singoli, che abbiano interessi dello stesso tipo, il diritto ad essere accolti nelle associazioni (riconosciute o meno) e, peraltro, nemmeno negli organismi di maggiore rilevanza sociale (partiti o sindacati).

In tal senso (Cesaro E., *Contratto aperto ed adesione del terzo*) la possibilità di far parte delle associazioni ha una tutela, più che attraverso il riconoscimento di un diritto all'accesso, attraverso la garanzia del pluralismo associativo e, quindi, con la possibilità dell'esistenza di svariati organismi, anche nello stesso ambito territoriale, in modo tale da consentire, comunque, l'incontro tra un singolo ed un ente (fatte salve le ipotesi in cui un ente operi in una situazione di monopolio).

Il principio della c.d. "porta aperta" delle associazioni postula solo l'illiceità di un atto costitutivo e/o statuto che vieti l'ingresso di nuovi soci; si evidenzia che tale principio è stato recentemente *istituzionalizzato* nell'art. 23 del CTS che all'art. 21 prevede di indicare con chiarezza la procedura per l'ammissione "*secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta*".

È dubbia la necessità ex art. 1341 Cc di una specifica approvazione scritta, per esempio, per le clausole che stabiliscono il rinnovo tacito/automatico del vincolo alle scadenze periodiche o sul diritto di recesso subordinato al versamento delle quote sociali.

In merito alla funzione deliberativa questa è rimessa generalmente, ma non necessariamente, agli organi assembleari (composta dagli iscritti e/o delegati) per individuare quali siano gli interessi comuni.

In tal senso, si ritiene che le garanzie procedurali siano da rinvenire negli artt. 20, 21 e 2388 Cc, mentre per quelle sostanziali (ad es. la protezione interessi degli associati) la previsione dell'annullabilità è nell'art. 23 Cc, applicabile non solo nelle delibere assembleari, ma anche a quelle consiliari.

Problemi sorgono in quanto la funzione deliberativa è, per sua natura, discrezionale e non può essere sottoposto a regole, a tacer del fatto che non esiste, per quanto possa sembrare strano, un obbligo dei soci di votare nell'interesse comune.

L'esecuzione dei deliberati spetta all'organo di gestione che è anche quello di rappresentanza, evidenziandosi l'assenza di una forma di pubblicità che consenta di sapere chi siano gli amministratori giacché il legislatore ha previsto all'art. 36 Cc solo quella processuale. In tal senso è pacifico che gli atti compiuti dagli amministratori privi di poteri di rappresentanza siano validi ma inefficaci verso l'associazione, mentre quelli compiuti al di fuori dei poteri sono invalidi ed annullabili solo dall'associazione.

In merito alla funzione disciplinare essa trova il suo fondamento (e validità) nell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 Cc e, quindi, nei principi di libertà ed autonomia, precisando qui che la previsione dell'art. 24³ Cc riguarda solo l'esclusione dei soci.

Per ciò che concerne la necessità di contribuire da parte dei soci vige la regola della previsione degli accordi associativi per cui può essere previsto l'ammontare del contributo/quota e/o il suo aggiornamento, indicando i tempi ed i modi della riscossione, e le conseguenze dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento.

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene di poter rispondere come segue.

QUESITO N. 1

Se le domande presentate dall'Associazione Flaiano (anche sulla base dello Statuto dell'Associazione stessa) sono regolari ed ammissibili per la richiesta di entrare quale socio dell'Ente Manifestazioni Pescaresi

Nulla osta in base allo Statuto dell'Associazione Flaiano (come modificato nel 2022 per l'adeguamento al CTS) a partecipare ad altre associazioni essendo, ove necessario, espressamente previsto all'art. 4 "*L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.*"

La domanda di ammissione datata 16/12/2021, reiterata in data 10.09.2022 e

16.02.2023, ove non sia esistente un regolamento apposito dell'EMP per l'ammissione dei soci, è rispettosa dell'art. 42 dello statuto dell'EMP per quanto riguarda la dichiarazione espressa di adesione e d'impegno.

Per quanto riguarda il comma 1 del medesimo articolo è prevista un'attività (contestuale alla presentazione della domanda) "coniugata" al passato prossimo ("*e versato la relativa quota associativa*") che potrebbe letteralmente significare che il versamento sia da effettuare in anticipo e non successivamente (come da espresso impegno contenuto nella domanda); tale adempimento sarebbe, però, impossibile da effettuare non essendoci nella sezione trasparenza del sito di EMP alcuna indicazione/informazione in merito.

QUESITO N. 2

Se la compagine dei soci debba veder prevalere il socio pubblico (Comune di Pescara) rispetto ai soci (enti privati)

Nulla è previsto al riguardo nello statuto dell'EMP che all'art. 41 indica come soci (potenziali) le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati senza fissare rapporti o quote.

In via generale è possibile che le associazioni possano anche introdurre ulteriori categorie di soci a cui far corrispondere diritti differenti (ma ciò comporterebbe la decadenza dalle agevolazioni fiscali) e, ove fossero previsti anche particolari requisiti di ammissione, l'impossibilità di qualificarsi come associazione di promozione sociale.

QUESITO N. 3

Se secondo l'art. 4 e ss dello Statuto (qualifica di socio) quali siano le cause di cessazione di socio, in particolare se il mancato pagamento di una sola quota sociale determini la sospensione dei diritti e poteri di socio e la successiva esclusione

Lo Statuto dell'EMP prevede all'art. 7 come cause di cessazione dalla qualifica di socio le (a) dimissioni volontarie, (b) la morosità, (c) l'esclusione (con tre ipotesi di condotte), (d) lo scioglimento dell'associazione, e per i soci non persone fisiche anche (e) l'estinzione, (f) la liquidazione e (g) le procedure concorsuali.

Il versamento della quota annuale è un requisito fondamentale e imprescindibile di ogni associazione.

L'art. 352 dello statuto dell'EMP sub c) prevede che *"il mancato pagamento nei termini prescritti dell'intera quota sociale comporta la sospensione dei diritti connessi con la qualità di socio. La sospensione cessa immediatamente in caso di pagamento effettuato. Il socio che non regolarizzi la propria posizione entro l'anno di competenza è dichiarato decaduto dall'assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo"*.

Il mancato versamento della quota annuale entro il 31 maggio dell'anno di competenza (come indicato al sub b) dovrebbe comportare l'inserimento nell'elenco dei soci morosi.

Lo status di "moroso" non dà diritto al voto in fase di assemblea, non consente la partecipazione alle attività sociali, ma non comporta l'esclusione dall'associazione.

Rispetto alla necessità di cui all'art. 243 Cc dei gravi motivi per (deliberare) l'esclusione dell'associato, il ritardo nel pagamento (o il mancato pagamento) della quota associativa è, invece, una condizione verificabile in maniera più oggettiva, in particolare quando è prevista una scadenza per cui nello specifico si potrebbe anche qualificare come causa di esclusione "automatica" la mancata regolarizzazione entro l'anno di competenza; ma, come detto l'art. 35 sub c) richiede espressamente una delibera dell'assemblea [in cui il socio (moroso) deve essere convocato per la disamina dell'addebito ai sensi dell'art. 72].

QUESITO N. 4

Sulle modalità di perdita dello *status* di socio (art. 7, comma 2 e 3, dello Statuto) e sull'esistenza dell'obbligo in ogni caso di sanare la propria situazione debitoria da parte del socio moroso e dichiarato decaduto

Come sopra detto per la perdita dello *status* di socio è espressamente prevista all'art. 7₂ la necessità di una delibera dell'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, meccanismo ribadito all'art. 35 sub c) ove impropriamente si utilizza il termine "decadenza" non prevista nelle cause nell'art. 7₁, decadenza che anche nel codice civile riguarda altre ipotesi (es. la carica di amministratori o sindaci nelle società).

La clausola di esclusione (*rectius*, la delibera di esclusione) è, peraltro, differente rispetto alla previsione dell'art. 1456 Cc (clausola risolutiva espressa), giacché la previsione del requisito dei gravi motivi (indicato all'art. 24₃ Cc per l'esclusione) non può essere derogato dagli accordi mentre è derogabile solo con una clausola negoziale. Si precisa che la norma è espressamente riferita alle associazioni riconosciute come l'EMP.

Un aspetto interessante da evidenziare, non approfondito in questa sede, è quello dell'operatività automatica o meno della cessazione dello *status* di socio in conseguenza della natura meramente dichiarativa o costitutiva della delibera che accerti l'esistenza della morosità e la conseguente esclusione.

L'art. 7₃ indica chiaramente che il socio escluso debba regolarizzare "ogni sua posizione debitoria" nei confronti dell'associazione per cui sussiste un suo obbligo in tal senso. Si applica peraltro l'art. 2948 n. 4 Cc, vertendosi in tema di prestazioni autonome che trovano causa in un unico rapporto continuativo, con termine prescrizione di cinque anni dalla data di scadenza di ciascun contributo o quota.

QUESITO N. 5

Se il socio moroso possa partecipare o sia escluso dall'assemblea generale dei soci, come previsto dall'art. 9 dello statuto

L'art. 9² prevede la partecipazione all'assemblea sia in sede ordinaria sia straordinaria solo dei soci "in regola con il pagamento delle quote sociali".

Spetta sicuramente all'organo amministrativo l'individuazione dei soci da convocare e la verifica se ognuno abbia titolo a partecipare ed il pagamento della quota associativa è la discriminante al fine d'avere determinati diritti, quali ad esempio votare in assemblea.

In tema di associazione non riconosciuta la giurisprudenza ha indicato che il *quorum* costitutivo dell'assemblea si calcoli senza tener conto dei soci non in regola nel pagamento della quota associativa (Tribunale di Roma Sez. XVI sentenza n. 3883/2018).

In realtà, non dovrebbero esserci dubbi in ordine al fatto che la partecipazione del socio moroso debba essere considerata per la determinazione del *quorum* assembleare.

Questa conclusione è la logica conseguenza ad un duplice ordine di argomentazioni. La prima di carattere squisitamente giuridico: quando il legislatore è intervenuto novellando il previgente art. 2477 Cc (ora 2466⁴ Cc "il socio in mora con i versamenti non può esercitare il voto"), lo ha fatto solo per adeguare la formulazione della norma, ribadendo che è preclusa unicamente l'espressione del voto.

In secondo luogo, v'è da rilevare che un *quorum* costitutivo che consideri anche i soci morosi è a tutela dell'interesse sociale, sia per scongiurare un pericoloso immobilismo della persona giuridica, sia per garantire un proficuo ed allargato scambio di opinioni tra l'intera compagine sociale.

QUESITO N. 6

Se il (mancato) versamento delle quote sociali comporti la sospensione dei diritti connessi con la qualità di socio così come disposto dall'art. 35 dello statuto

L'art. 35 sub c) sanziona espressamente il socio moroso con la sospensione dei diritti connessi ma non è prevista né una procedura di messa in mora né la redazione di un "elenco soci morosi", a meno che esista un regolamento al riguardo.

Il socio è moroso, comunque, se è scaduto il termine per eseguire l'adempimento previsto: a norma dell'art. 1219 Cc la mora inizia "quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore", ossia se si tratta di debito pecuniario per somma liquida, senza alcuna necessità di una diffida o messa in mora.

QUESITO N. 7

Se la sospensione di cui all'art. 35 dello statuto operi automaticamente senza alcuna necessità di delibera da parte del CdA e dell'Assemblea dei soci

Il tenore letterale dell'art. 35 sub c) non lascerebbe dubbi sul fatto che la sospensione sia automatica senza necessità di delibera del CdA o Amministratore Unico; sorge certamente un "problema" nell'ipotesi di mancato controllo dell'organo amministrativo a tacer del fatto che dovrebbe essere facilmente accertabile la sussistenza della morosità in enti con pochi soci e immediatamente contestabile/segnalabile tale situazione al socio moroso.

L'art. 28 dello statuto prevede, tra i compiti dell'organo amministrativo, la redazione del rendiconto annuale e la proposta di provvedimenti nei confronti dei soci per cui spetta sicuramente all'organo amministrativo la "vigilanza" sul (rispetto del) versamento della quota sociale. L'articolo citato non lo prevede espressamente ma è pacifico che spetti allo stesso organo la tenuta del "libro soci" che è un documento fondamentale al pari dello statuto, benché non sia previsto un particolare formalismo al riguardo.

In generale la privazione del diritto di partecipare alle deliberazioni dell'ente in capo al socio di enti collettivi non è estranea all'ordinamento e non vi è dubbio che possa essere oggetto di accordi contrattuali giacché tale ipotesi è disposta in via del tutto eccezionale (artt. 2344 e 2466 Cc).

In ambito consortile una recentissima ed interessante pronunzia di merito ha stabilito che la possibilità che per volontà negoziale il socio moroso non voti, non è di per sé da considerarsi illegittima *"...ma non può essere letta... come implicante l'esercizio di un potere dichiarativo degli organi dell'ente (segnatamente il soggetto che presiede l'assemblea) del tutto arbitrario e libero da alcuna procedimentalizzazione che ne garantisca un minimo grado di certezza. In altri termini, per essere considerate legittime le disposizioni statutarie richiamate e che escludono de plano il consorziato moroso dall'attività deliberativa dell'ente, esse vanno interpretate nel senso che la morosità idonea ad escludere dall'esercizio del diritto di voto sia stata accertata, non necessariamente attraverso il ricorso alla sede giudiziaria, ma almeno in un procedimento in contraddittorio con l'interessato, ovvero mediante una deliberazione dell'ente.*

Ritenere che un soggetto (il presidente dell'assemblea), sia pure chiamato a verificare la legittimità della partecipazione al voto dei convocati, possa limitarsi ad enunciare la morosità di un partecipante e perciò solo escluderlo dal voto, al di fuori di una fattispecie come quella delineata in modo definito dalla norma codicistica esaminata, implica una regolazione della struttura organizzativa dell'ente, sotto il profilo del funzionamento dell'assemblea, del tutto deficitaria." (Tribunale di Latina Sez. 1 Sentenza n. 470/2023 pubblicata il 27/02/2023).

Si ritiene che un *modus operandi* utilizzabile possa essere, per esempio, che l'organo amministrativo si riunisca all'inizio di ogni anno sociale [dato che ex art. 35 sub c) la *"regolarizzazione deve avvenire entro l'anno di competenza"*] e crei l'elenco dei soci

morosi i quali potranno/dovranno essere sollecitati al pagamento della quota sociale entro un termine col preavviso che, in mancanza, si inizierà l'iter di esclusione dall'associazione.

QUESITO N. 8

Se la sospensione automatica del socio moroso determini l'impossibilità del socio ad esprimere il proprio voto in sede di assemblea dei soci

Ribandendo quanto sopra scritto nel quesito che precede, il socio moroso non può sicuramente votare in sede di assemblea dei soci (negli enti del terzo settore possono essere inserite delle limitazioni in base al tempo in cui si è soci) e si ritiene che potrebbe anche impedirsi l'intervento (escludendosi che possa sanare la morosità in sede assembleare).

Come detto le scarse disposizioni codicistiche dedicate alle associazioni non intervengono sul punto e si può fare ricorso, in via di applicazione analogica, alle disposizioni previste dal diritto societario. L'art. 2344⁴ Cc prevede (in tema di SpA) che *"il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto"*. In tal senso la Suprema Corte, benché in materia societaria e non recentemente, ha ritenuto che, ai fini dell'esclusione del diritto di voto, non fosse richiesto un apposito atto di costituzione in mora o l'intimazione di una diffida ad eseguire il pagamento in dato termine essendo sufficiente il mancato pagamento da parte del socio "nel termine prescritto" (Cass. Civ. Sez. 1 n. 585/2015); secondo una più recente giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Torino Sez. 3 sentenza n. 150/2022) il socio moroso *"è impedito a presenziare ed a votare nelle assemblee ordinarie"*.

QUESITO N. 9

Se la votazione espressa in sede di assemblea dei soci da parte del socio moroso, sia valida o sia da considerarsi nulla e/o annullabile

Applicando analogicamente l'art. 2466⁴ Cc per il quale *"il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci"*, lo stesso non può partecipare alle decisioni dei soci mediante l'espressione del voto, ma nulla dispone in ordine al suo diritto di intervenire in assemblea e, una volta comparso, di essere contato tra i presenti.

La giurisprudenza di merito prevede che, comunque, il socio moroso ha il diritto ad essere informato sull'andamento dell'ente ed a conoscere in concreto i reali elementi contabili recati in bilancio (Tribunale di Milano Sez. XV n. 10185/2022) essendo legittimato, perché titolare di un legittimo interesse, a contestare il bilancio sociale ritenuto in violazione dei principi contabili.

Nel diritto civile la regola generale, in caso di violazione di norme imperative, è quella della "nullità" ma nella prassi giurisprudenziale, invero, la tendenza è quella di ricondurre alla categoria dell'annullabilità la maggior parte dei casi di allontanamento di un provvedimento deliberativo dal paradigma legale.

Se si applica analogicamente la norma di cui all'art. 2377⁵ Cc (che regola la situazione della partecipazione all'assemblea di soggetti non legittimati) la delibera presa col voto del socio moroso potrebbe essere annullata se era determinante (la partecipazione) alla regolare costituzione dell'assemblea o se il voto invalido sia stato determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta.

Si precisa, peraltro, che dal combinato disposto degli artt. 23¹ e 24³ Cc (si ricorda dettati per le associazioni riconosciute) si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M..

QUESITO N. 10

Quale sia la modalità di controllo contabile da parte del Collegio dei Revisori di

cui all'art. 29 dello Statuto, in particolare se i revisori debbano segnalare la morosità del socio, voce a credito riportata nel bilancio

Ai sensi della norma richiamata il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto.

Il D.Lgs. n. 39/2010 ha abrogato l'art. 2409-ter Cc che disciplinava le funzioni di controllo contabile e che prevedeva la redazione di una relazione che esprimesse un giudizio sul bilancio di esercizio ed il suo contenuto. L'art. 14 del D.Lgs. citato prevede ora una "Relazione di revisione e giudizio sul bilancio" precisandosi che il bilancio è responsabilità degli amministratori e che il compito dei Revisori è quello di esprimere un giudizio sul bilancio in base alla revisione svolta che comprende l'esame a campione delle poste di bilancio, la valutazione dei principi contabili utilizzati ed un giudizio sulla relazione di gestione.

Il giudizio sul bilancio, il cui destinatario è l'assemblea dei soci, deve indicare con chiarezza se questo sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Per quanto sopra i Revisori devono evidenziare l'esistenza dei crediti eventualmente in sofferenza negli eventuali richiami di informativa sottoposti all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi, oppure esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi.

QUESITO N. 11

se l'Ente Manifestazioni Pescaresi può conferire al socio moroso (Associazione Amici dell'Ente) mediante bonifico bancario una somma pari a quella dell'ammontare della quota sociale

L'art. 33 dello statuto vieta la "distribuzione" tra i soci di fondi, riserve o capitale anche

in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, salvo se imposte dalla legge.

Se il bonifico di una somma pari a quella della quota sociale rientri nel divieto citato bisognerebbe verificare il contenuto della relativa delibera, al sottoscritto non disponibile.

* * *

In conclusione, dichiaro fedelmente di aver adempiuto al mandato affidato al solo scopo di verità, facendo presente che questo parere *pro veritate* non involge né pregiudica eventuali diritti di terzi.

Chieti, 7 aprile 2023

Avv. Eliodoro D'Orazio